

si conseguiranno a pieno se non con un più razionale ordinamento del regime dei vincoli e con un più efficace aiuto all'economia rurale e montana,

« passa alla discussione degli articoli ».

TOVINI. Permettano gli onorevoli colleghi una breve dichiarazione su questo importantissimo disegno di legge, che tanto interessamento ha suscitato nella Camera e nel paese; e che, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Nitti nel suo discorso signorilmente scettico ed arguto, inaugura in Italia una politica positiva forestale.

Ed è dal punto di vista sociale, ossia in riguardo ai principii regolatori della proprietà privata e delle libertà locali, che intendo occuparmene.

Poichè l'attuale disegno di legge, mentre ha raccolto il plauso unanime degli economisti e degli agrari in quanto con la costituzione di un vero e proprio demanio forestale esso prepara con ardua sapienza la risoluzione del complesso problema montano; d'altra parte mise in allarme le popolazioni di alcune regioni alpine, temendosi che detto demanio si andasse a formare principalmente con terreni oggi destinati alla produzione foraggera, necessaria per la vita economica di quelle popolazioni.

La relazione che precede il disegno di legge autorizzava siffatta interpretazione. Infatti l'onorevole ministro scriveva: « Lo Stato vuole aumentare il demanio forestale non solo per sottrarlo al pericolo del disboscamento, ma per trarne un forte reddito... Lo Stato vuole imprimere all'azienda forestale uno spiccato carattere industriale... Lo Stato si lusinga di elevare il reddito proprio (che attualmente scende fino a lire 4 per ettaro) sino a lire 30, 50 e 70 per ettaro... Lo Stato vuole aprire la via ad una impresa fruttifera in sommo grado, cosicchè con una spesa iniziale di 156 milioni da spendersi in 25 anni, al 75° anno possa assicurare un demanio forestale di un miliardo e mezzo, anzi un beneficio totale di circa tre miliardi sulla spesa effettivamente impiegata per le espropriazioni e i rimboschimenti ».

Leggendo questa serie di liete promesse veniva il sospetto, che il procedimento di espropriazione forzata non fosse diretto soltanto a incorporare nel demanio forestale i terreni più degradati e passivi e quelli per i quali la coltura silvana è più redditizia dell'attuale, ma altresì, ed a preferenza, i terreni che l'industria montanara ha acquistato ad alto prezzo per trovare un lavoro sufficientemente remuneratore.

Ora però per la interpretazione data al disegno di legge dagli autorevoli oratori che mi hanno preceduto; e soprattutto per la scarsità dei mezzi assegnati all'esecuzione del grandioso disegno, mi sembra sia fuori di dubbio che il demanio forestale avrà principalmente carattere protettivo e sarà costituito: dalle zone rimboscate o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici per la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani; e dai terreni boscati o nudi, che non siano economicamente suscettibili di una cultura più redditizia della silvana, esclusi quindi i pascoli ed i prati di montagna.

Gioverà però, per tranquillizzare le popolazioni montane, che detto concetto non solo risulti da esplicite dichiarazioni del Governo, ma sia in forma chiara e precisa riprodotto nella legge con opportuno chiarimento dell'articolo 11.

Perchè, soltanto a questo patto, secondo il mio modesto avviso, si può spiegare se non giustificare l'eccezionale sistema di espropriazione forzata che l'articolo 11 stabilisce a carico dei privati, delle associazioni, dei comuni, delle provincie e degli enti morali. Soltanto a questo patto parrà giustificato l'abbandono della procedura ordinaria (oramai non più ordinaria) fissata dalla legge del 1865 e il diritto nello Stato di determinare *a priori* la indennità sulla base altrimenti irrisoria del cento per quattro, nonchè il diritto di non tenere conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di cultura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, e di non computare alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti il decreto di esproprio.

Mi permetta però l'onorevole ministro di aggiungere come, sebbene io riconosca che il diritto di espropriazione da parte dello Stato per motivi di pubblica utilità debba evolversi e procedere in armonia con il più moderno concetto della proprietà privata considerata nella sua alta funzione sociale, pure non posso consentire che lo Stato (così come propone l'articolo 13 della legge) trasformi l'arbitrato in un istituto ad *usum delphini*, riservandosi il diritto di rifiutare il lodo arbitrale allorquando non gli aggrada, senza nemmeno aggiungere che in tal caso le spese tutte dell'arbitrato sa-